

Milano, 24/06/2008

CHIESA CRISTIANA

20161 MILANO (MI)

Prot. n. 904-39055/2008

OGGETTO: I.V.A. - Aliquote dell'imposta

Interpello 904-191/2008-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.

CHIESA CRISTIANA EVANG.

VIENE "

Codice Fiscale

Istanza presentata il 28/02/2008

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 16 del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

L'associazione istante, ente non profit diverso dalle ONLUS, in persona del suo legale rappresentante, è in procinto di acquistare da una società un immobile strumentale, categoria catastale D/7, da destinare all'esercizio del culto. Chiede se in tal caso si applichi l'aliquota IVA del 10 per cento anziché quella ordinaria.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8-ter, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assoggettate ad IVA le cessioni di fabbricati strumentali quando l'acquirente non agisca nell'esercizio di impresa, arti o professioni, come nel caso prospettato in cui l'associazione istante riveste la qualifica di ente non commerciale.

Ciò posto, l'aliquota IVA ordinaria è quella del 20 per cento, salvo le espresse deroghe dettate dalla tabella A, parte terza, allegata al citato D.P.R. n. 633 del 1972, in base alle quali trova applicazione l'aliquota ridotta del 10 per cento.

Trattasi in particolare delle ipotesi previste dal n. 127-undecies, 127- quinquiesdecies e 127-quinquies della citata tabella che si riferiscono rispettivamente ai casi in cui oggetto della cessione sia:

- un immobile strumentale facente parte di edifici c.d. "Tupini" (edifici costruiti nel rispetto dei requisiti prescritti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, che consistono nel rispettare determinate proporzioni tra la superficie destinata ad uso abitativo e quella destinata ad uso commerciale), purchè ceduto dall'impresa costruttrice;
- un immobile sottoposto a interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma di tale articolo, purchè la cessione sia effettuata dall'impresa che ha eseguito i lavori;
- fabbricati idonei ad ospitare collettività (scuole, caserme, ospedali, case di cura, ricoveri, colonie climatiche, collegi, educandati, asili infantili, orfanotrofi e simili) o comunque utilizzati per il perseguimento di finalità di istruzione, cura, assistenza e beneficenza (cfr. circolare 2 marzo 1994, n. 1).

Ad eccezione delle suddette ipotesi, in cui non rientra la cessione prospettata dall'istante, in quanto oggetto della compravendita è un immobile strumentale per

natura appartenente alla categoria catastale D/7 (che contraddistingue gli opifici e i fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale) da adibire a luogo di culto, l'aliquota IVA da applicare è quella ordinaria del 20 per cento prevista dall'articolo 16 del D.P.R. n. 633 del 1972.

I documenti citati sono consultabili sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3, c.2, D.Lgs 39/93

IL DIRIGENTE DI VERTICE

TAMARA GASPARRI